

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

La società I.L.T.E. conveniva innanzi al Tribunale di Torino la U.B.S. Unione di Banche Svizzere, la Lloyds Bank Plc e il sig. Giancarlo Kessler, assumendo che una cliente – la I.P.C. Magazine Ltd. di Londra – aveva provveduto, in data 30 giugno 1989, al pagamento di alcune fatture mediante l'invio, per posta, di un assegno con "sbarramento speciale", emesso in favore di essa I.L.T.E. e tratto su un conto intestato alla I.P.C. presso la Lloyds Bank di Londra, per l'importo di 292.017,15 sterline inglesi.

La I.L.T.E. rilevava di non aver mai ricevuto detto assegno e di aver saputo successivamente dalla IPC, cui aveva più volte sollecitato il pagamento di quanto da essa dovuto, che l'assegno era stato presentato all'Unione di Banche svizzere di Lugano e da questa pagato a Giancarlo Kessler.

La I.L.T.E. chiedeva che i convenuti venissero condannati, in solido, al pagamento in proprio favore, della somma di 292.017.25 sterline inglesi, oltre agli interessi e alla rivalutazione: la U.B.S., per avere provveduto al pagamento di un assegno non trasferibile a persona – il Kessler – diversa dall'intestatario; la Lloyds Bank, per non aver rifiutato il pagamento richiesto a favore del Kessler; il Kessler per avere incassato l'assegno pur non avendolo ricevuto dall'I.L.T.E., e sulla base di una girata falsa. All'udienza del 19 settembre 1990 si costituivano in giudizio la U.B.S., la quale – in quanto società di diritto svizzero – eccepiva la carenza di giurisdizione del giudice italiano; la Lloyds Bank e il Kessler, che eccepivano anch'essi – in quanto, rispettivamente, domiciliata in Londra e di cittadinanza svizzera, il difetto di giurisdizione del giudice italiano.

La U.B.S. ha indi proposto ricorso per regolamento preventivo di giurisdizione, cui sussistono con controricorso la I.L.T.E. e la Lloyds Bank.

La U.B.S. e la Lloyds Bank hanno presentato memoria; e la U.B.S. altresì note di udienza.

MOTIVI DELLA DECISIONE

Premesso che la Banca girataria per l'incasso – nella specie, la ricorrente U.B.S. è del tutto estranea al rapporto cartolare, cosicché in capo ad essa non può sorgere alcuna obbligazione nel caso di pagamento di assegno bancario non trasferibile a persona diversa dall'intestatario; e che tra la U.B.S. – girataria per l'incasso – e la società I.L.T.E. non è stato mai concluso alcun contratto, afferma la ricorrente che la sua pretesa

responsabilità potrebbe essere soltanto di natura extracontrattuale. Ciò posto, e comunque debba qualificarsi l'azione, come risarcimento del danno ex art. 2043, oppure come ripetizione di indebito ex art. 2033, rispetto ad entrambe tali soluzioni fanno difetto i momenti di collegamento di cui all'art. 4, n. 2 c.p.c. Quanto all'azione di risarcimento del danno ex art. 2043, è consolidato l'orientamento secondo il quale "la giurisdizione del giudice italiano nei confronti dello straniero à sensi dell'art. 4 n. 2 (ultima parte) c.p.c., deve essere riconosciuta ove in Italia si sia perfezionato l'illecito, e quindi verificato l'evento dannoso" (Cass. Sez. Un. 30 maggio 1989, n. 2629), e, nella specie, è pacifico che la U.B.S. è una società di nazionalità svizzera e che il fatto che si pretende dannoso (il pagamento a persona diversa dall'intestatario) si è verificato a Lugano, con conseguente carenza di giurisdizione del giudice italiano, per essere l'obbligazione sorta in altro Stato.

Né è ravvisabile nella specie il momento di collegamento costituito dal luogo ove l'obbligazione deve essere eseguita, alla stregua del principio che "nelle obbligazioni da atto illecito, il luogo del pagamento non coincide necessariamente con quello ove è sorta l'obbligazione (forum delicti), in quanto l'obbligazione del risarcimento dei danni dipendenti da fatto illecito è debito di valore, il cui adempimento va effettuato al domicilio che il debitore ha al tempo della scadenza, giusta la previsione dell'art. 1182, 4 comma c.c. (Cass. 24 settembre 1979 n. 4929); e stante che il domicilio dell'U.B.S. è in territorio elvetico; sicché anche sotto questo profilo va negata la giurisdizione del giudice italiano. Né le conclusioni sarebbero diverse qualora s'intendesse qualificare l'azione come ripetizione d'indebito à sensi dell'art. 2033 c.c. il giudice italiano può conoscere di tale azione quando il pagamento che si assume indebito sia stato effettuato nel territorio dello Stato, vertendosi in tema di obbligazione sorta e da eseguirsi in Italia (Cass. 4 luglio 1989 n. 3201); mentre – come detto – nel caso di specie tale pagamento è avvenuto all'estero. Anche sotto questo profilo, dunque, il giudice italiano non può conoscere della causa de qua.

Il controricorrente ad adiuvandum delle ragioni fatte valere dalla U.B.S., la Lloyds Bank. sostiene anch'essa il difetto di giurisdizione del giudice italiano anche alla stregua della convenzione di Bruxelles del 27 settembre 1968, ad essa parte applicabile.

La Società I.L.T.E., contrasta col suo controricorso, entrambe le prospettazioni.

Il ricorso è infondato.

È indubbio che nessun rapporto contrattuale intercorso fra la I.L.T.E., beneficiaria di un assegno bancario tratto a suo favore dalla di lei cliente

IPC Magazine Ltd sulla Lloyds Bank; e la U.B.S., che aveva pagato detto assegno non trasferibile a persona (il Kessler) diversa dall'intestatario, e quindi del tutto estranea ai rapporti tra la I.L.T.E. e la sua cliente I.P.C.; ne' un rapporto del genere è ravvisabile fra le stesse I.L.T.E. e la Lloyds Bank, che era obbligata semmai solo verso la IPC quella trattaria, ma non anche verso la I.L.T.E., creditrice della IPC.

Sicché la pretesa della I.L.T.E. verso detti soggetti non può che essere di carattere extracontrattuale, cioè inerente a responsabilità aquiliana ex art. 2043 c.c.

Fuori luogo, invece, è la configurazione alternativa come ripetizione di indebito, prospettata dal ricorrente, poiché l'art. 2033 c.c. disciplina la ripetibilità di somma in favore dello stesso soggetto che l'ha pagata non dovendola, estranea alla presente fattispecie in cui soggetto pagante e soggetto ripetente sono differenti.

La giurisdizione verso il soggetto straniero U.B.S. non può che essere regolata a norma dell'art. 4 c.p.c., e secondo il criterio di collegamento di cui al n. 2, che attribuisce la giurisdizione al giudice italiano quando si tratti di obbligazioni sorte o da eseguirsi in Italia (Non essendo applicabile la convenzione di Bruxelles a il soggetto svizzero domiciliato nella confederazione elvetica, che non fa parte degli Stati aderenti a detta Convenzione (Cass. 25 gennaio 1991, n. 749). L'obbligazione risarcitoria non è certo sorta in Italia, essendo l'illegittimo pagamento avvenuto in Lugano. Né è da eseguirsi in Italia, perché il domicilio del creditore (la I.L.T.E., domiciliata in Italia) va eseguita l'obbligazione avente per oggetto una somma di denaro; e per tale deve intendersi, invero, esclusivamente quella che sia pecuniaria perché già determinata in denaro in virtù di un titolo convenzionale o giudiziale che ne abbia stabilito misura e scadenza, in modo da non rendere necessaria per la sua determinazione ulteriore indagine; se invece l'obbligazione, pur avendo per oggetto una somma di denaro, deve ancora essere accertata e liquidata, quale quella da responsabilità civile, di cui va determinato l'elemento psicologico e l'ammontare – la norma applicabile è quella dell'ultimo comma dell'art. 1182 che designa come luogo di adempimento il domicilio del debitore (nella specie, la UBS, che risiede all'estero) (cfr. Cass. 25 ottobre 1968, n. 3547; 18 aprile 1975, n. 1460).

Ciò comporterebbe che la giurisdizione, quanto alla controversia I.L.T.E. – UBS, spetti a giudice straniero.

Senonché occorre, prima di giungere a conclusioni circa tal controversia, esaminare la questione di giurisdizione in relazione a quella fra la I.L.T.E. e la Lloyds Bank, e scrutinare se la soluzione di questa incida sulla soluzione della prima.

La questione di giurisdizione si profila, invero, in termini diversi alla stregua della Convenzione di Bruxelles, applicabile alla Lloyds Bank, società di nazionalità inglese.

A norma dell'art. 5 n. 3 di detta Convenzione, il convenuto di uno Stato contraente può essere, in materia di delitti o quasi delitti, citato nel luogo del territorio di altro Stato contraente in cui l'evento dannoso è avvenuto.

Per "luogo in cui l'evento dannoso è avvenuto" deve intendersi, alla stregua della interpretazione fornita dalla Corte di giustizia delle Comunità europee 30 novembre 1976, n. 21-76, fatta propria da queste Sezioni unite con le sentenze 22 giugno 1990, n. 6330 e 30 maggio 1989, n. 2629, tanto quello in cui è insorto il danno, quanto quello in cui si è verificato l'evento generatore dello stesso. Sicché il convenuto può essere citato, a scelta dell'attore, dinanzi al giudice dell'uno o dell'altro luogo.

E luogo dell'evento ben può essere quello (Cass. 6330-190, cit.) in cui si è verificato – come nella specie – il depauperamento del patrimonio del soggetto danneggiato.

Pertanto scegliendo la giurisdizione domestica, la danneggiata I.L.T.E. – soggetto italiano e domiciliato in Italia – ha operato in conformità a quanto disposto dall'art. 5, n. 3 della Convenzione di Bruxelles, nella interpretazione vincolante data dalla Corte di Giustizia.

Affermata la giurisdizione del giudice italiano, diventa operante il n. 3 dell'art. 4 c.p.c., a norma del quale tale giurisdizione ricorre anche in relazione a domanda connessa con altra pendente davanti al giudice italiano, qual'è appunto quella della I.L.T.E. nei confronti della U.B.S., del resto anche a norma dell'art. 22 della convenzione di Bruxelles.

Alla medesima soluzione si giungerebbe direttamente nei confronti della U.B.S. anche, in linea con l'evoluzione dell'ordinamento, a norma della Convenzione di Lugano del 16 settembre 1988, ratificata con l. 10 gennaio 1992, n. 198, applicabile, a differenza di quella di Bruxelles, alla Confederazione elvetica, che ne è parte contraente, essa reca, all'art. 5 punto 3, dizione identica a quella or ora esaminata, e condurrebbe dunque, anche nei confronti della U.B.S., ad analoga soluzione, ove la convenzione fosse ad essa applicabile *ratione temporis*: cosa che non si verifica in virtù della norma transitoria di cui dell'art. 54 della convenzione stessa (applicabile solo alle azioni giudiziarie proposte posteriormente alla sua entrata in vigore nello Stato di origine, che è avvenuta – art. 3 della legge di ratifica – il 5 marzo 1992, giorno successivo a quello di pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale). Non resta, quindi, che dichiarare la giurisdizione del giudice italiano quanto a tutte le domande in causa.

Ricorrono giusti motivi per dichiarare compensate fra le parti le spese del giudizio di regolamento.